

I BENEFICI DELLA LEGGE 104/92

La tutela assistenziale del cittadino disabile non si realizza solamente attraverso l'istituto dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, ma anche attraverso normative diverse. Un nuovo concetto di assistenza alle persone disabili è infatti introdotto dalla legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", che si prefigge di attenuare e/o rimuovere, attraverso specifici benefici di natura assistenziale, le difficoltà che il cittadino disabile e i familiari dello stesso incontrano promuovendone, in particolare, l'integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e nella società.

CHI PUO' CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP

Il cittadino disabile direttamente per sé, (ad es. permessi retribuiti sul lavoro, fornitura di protesi ed ausili, di presidi o sussidi tecnici necessari per specifici bisogni, scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, servizio di trasporto ecc.); il genitore, parente o affine entro il 3° grado del disabile, per prestare assistenza al soggetto stesso (ad es. permessi retribuiti sul lavoro di genitori o parenti o affini di soggetti che abbisognano di un intervento assistenziale permanente e continuativo e globale sia nella sfera individuale che di relazione e che, in quanto tali, siano stati riconosciuti in quella situazione che la Legge n. 104/92 definisce di "gravità").

COME FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata su un modulo apposito fornito da:

- Azienda USL

Scaricabile dal sito www.ausl2.umbria.it

Ritirabile presso il Servizio di Medicina Legale dell'Azienda USL

Ritirabile presso i Centri di Salute-Servizio Sociale

- ANMIC
- Patronati

Il modulo va compilato dalla persona che deve essere sottoposta alla valutazione.

Per le persone minorenni e per le persone con interdizione, il modulo va compilato e firmato da chi esercita la potestà genitoriale/rappresentanza giuridica (tutore).

CHI VIENE CONSIDERATO SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

Il soggetto che presenti i requisiti previsti dall'art. 3 della Legge n. 104/92, che individua due distinti livelli di "gravità" dell'handicap:

- l'handicap permanente non in situazione di gravità
- l'handicap in situazione di gravità

I PRINCIPALI BENEFICI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 104/92

Per i disabili che sono in possesso della certificazione di 'handicap con connotazione di gravità' la Legge 104/92 all'art. 33 (e successive modifiche) ha previsto delle agevolazioni sia per i familiari nell'ambito dell'attività lavorativa, sia per i disabili lavoratori; in particolare tale specifica disciplina concerne il prolungamento del congedo parentale, o in alternativa i riposi giornalieri, i permessi mensili e il congedo parentale straordinario ex art. 80 della Legge n° 388/2000.

Il congedo spetta:

- ai genitori naturali, adottivi, affidatari (se non conviventi con figli maggiorenni il genitore deve dimostrare che l'assistenza è continuativa ed esclusiva);
- ai fratelli conviventi dopo il decesso dei genitori.

Tre giorni di permesso mensile

- ai parenti entro il terzo grado
- agli handicappati stessi (in situazione di gravità - IC ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, per servizio e di guerra)

Due ore al giorno di permesso retribuito

(in alternativa ai 3 gg) Legge 53/2000

- agli handicappati
- al familiare lavoratore, fino al terzo grado, che attende direttamente alla cura del disabile (in applicazione dell'art. 33 comma 2/3 della legge 104), indipendentemente dalla convivenza e dall'assistenza continuativa ed esclusiva (art. 19 della legge 53/2000) con l'assistito portatore di handicap.

Prolungamento fino a tre anni dell'astensione facoltativa dal lavoro o due ore di permesso retribuito

- ai genitori in presenza di bambino con handicap nei primi 8 anni di vita.

Scelta della sede vicina, non trasferibilità senza consenso, avvicinamento

- diritto di scegliere la sede di lavoro (ove possibile) più vicina alla propria abitazione per genitori, o parenti (entro il 3°) che assistono figli disabili in maniera continuativa ed esclusiva e diritto di esprimere il proprio consenso in caso di trasferimento, per genitori, o parenti, che assistono figli disabili in maniera continua ed esclusiva.

Avvicinamento o servizio di leva

- fratello unico di germano portatore di grave handicap

Priorità negli interventi dei servizi pubblici

Soggiorni estero per cure

Per cure che non siano possibili in Italia:

- agli handicappati, se gravi, che possono essere anche accompagnati da un parente
- ai minori anche accompagnati da parenti

Deducibilità totale spese mediche e spese di assistenza specifica

Agevolazioni fiscali per eliminazione barriere architettoniche

La legge-quadro sull'handicap n° 104/92 dedica l'intero articolo 24 alle norme per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e all'articolo 25 non ignora le barriere nella comunicazione, cioè le difficoltà per l'accesso all'informazione da parte delle persone con handicap sensoriali.

Facilitazioni per permettere di sostenere i concorsi pubblici

Divieto del lavoro notturno

Chi ha a proprio carico una persona disabile ai sensi della legge 104, non deve svolgere un lavoro notturno.

Detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di sussidi tecnici e informativi - IVA ridotta al 4% sugli stessi (purchè risulti il collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione)

- agli handicappati che presentano certificazione di invalidità funzionale permanente.

LE PERSONE CON HANDICAP SENSORIALI HANNO DIRITTO A:

- Possibilità di detrarre dall'I RPEF il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto o la riparazione dell'auto;
- IVA agevolata al 4%
- Esenzione bollo auto
- Esenzione dall'imposta di trascrizione
- 3 gg di permesso mensile
- Detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e tecnico-informativi
- IVA 4% se i sussidi tecnologici o tecnici sono in collegamento funzionale con il tipo di minorazione (invalidi funzionali permanenti certificati da Comm.ne Medica dell'ASL)
- Detrazione I RPEF 19% su cani-guida e prodotti editoriali specifici (ai non vedenti)
- 2 mesi di contributi figurativi per un max di 5 anni in amministrazioni pubbliche, aziende private, cooperative (solo dopo il riconoscimento ai ciechi e sordomuti).

LE PERSONE CON HANDICAP MOTORI HANNO DIRITTO A:

- Agevolazioni per l'eliminazione barriere architettoniche (ai portatori di patologie che limitano la motilità (non deambulanti, cardiopatie, asme ecc.) certificati da commissione sanitaria ASL)
- Possibilità di detrarre dall'I RPEF il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto, la riparazione o l'adattamento dell'auto;
- IVA agevolata al 4%

- Esenzione bollo auto
- Esenzione dall'imposta di trascrizione
- Detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e tecnico-informatici
- IVA 4% se i sussidi tecnologici o tecnici sono in collegamento funzionale con il tipo di minorazione (invalidi funzionali permanenti certificati da Comm.ne Medica dell'ASL)

COSA ACCADE DOPO L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELLO STATO DI HANDICAP

Dopo la visita medica il verbale di accertamento viene trasmesso, con apposita lettera di accompagnamento, alla persona che ha richiesto l'accertamento sanitario e, se l'interessato ha sottoscritto un regolare mandato di assistenza, agli Enti di Patrocinio e/o alle Associazioni di categoria rappresentative dei disabili.

COSA DEVE FARE IL CITTADINO DOPO AVER RICEVUTO A CASA IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP

Gli adempimenti cambiano in base alla tipologia del beneficio assistenziale erogato:

- Nessun adempimento nel caso in cui il cittadino non sia stato riconosciuto portatore di handicap.
- Se al cittadino sono stati riconosciuti i benefici che incidono sul rapporto di lavoro (artt. 21 e 33 commi 1-2-3-5 e 6 della Legge n. 104/92) lo stesso dovrà presentare il verbale di accertamento dell'handicap al proprio datore di lavoro, pubblico o privato.
- Se al cittadino sono stati riconosciuti i benefici relativi all'espletamento delle prove concorsuali (articolo 20) lo stesso dovrà presentare il verbale di accertamento dell'handicap all'Amministrazione competente (Servizio per il Personale).
- Se al cittadino è stata riconosciuta la fornitura "straordinaria" di protesi, di ausili o di sussidi tecnici, il verbale di accertamento dell'handicap dovrà essere presentato all'Ufficio assistenza invalidi del Distretto Sanitario di riferimento.
- Presentare il verbale di accertamento dell'handicap in ogni altra circostanza contemplata dalla legge.

N.B.: LE PRESENTI INDICAZIONI SONO SUSCETTIBILI A REVISIONI O MODIFICHE DERIVANTI DALLE NUOVE LEGGI FINANZIARIE NONCHE' DALLE INTEGRAZIONI SUGGERITE DAI PROFESSIONISTI "ADDETTI AI LAVORI".